

Anna Maria Santa Dubla  
Calata San Giuseppe n. 4  
75013 Ferrandina (MT)  
e-mail: [mazziotta.girolamo@libero.it](mailto:mazziotta.girolamo@libero.it)

- Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA
  - Presidente della Commissione Tecnica VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA
  - Presidente pro-tempore della Giunta Regionale della Regione Basilicata  
Via Anzio  
85100 POTENZA
  - Responsabile del Dipartimento Ambiente Territorio e Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata  
Via Anzio  
85100 POTENZA
  - Responsabile dell'Ufficio Regionale del Controllo Ambientale della Regione Basilicata  
Via Anzio  
85100 POTENZA
  - Responsabile dell'Ufficio Regionale di Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata  
Via Anzio  
85100 POTENZA
  - Presidente della Provincia di Matera  
Via Ridola  
75100 MATERA
  - Sindaco del Comune di Ferrandina  
Piazza Plebiscito, 1  
75013 FERRANDINA
  - Sindaco del Comune di Pisticci  
Piazza dei Caduti, 3  
PISTICCI
  - Sindaco del Comune di Craco  
Via Monsignor Mastronardi  
CRACO
  - Sindaco del Comune di Pomarico  
Corso Garibaldi, 6  
POMARICO
- e p.c.** -Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza  
Via Nazario Sauro, 1  
85100 POTENZA
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera  
Via Aldo Moro  
75100 MATERA
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma  
Città Giudiziaria Piazzale Clodio  
00195 ROMA
- ALSIA  
Via Levi  
75100 MATERA
- ARPA Basilicata  
Via della Fisica, 18 C/D  
85100 POTENZA
- Trasmissione televisiva "REPORT" - RAI TRE  
report@rai.it

**Oggetto:** Progetto RTN di Ferrandina – discarica rifiuti pericolosi da realizzare ad opera di  
"Basento Ambiente S.r.l."  
Parere n. 6 della Commissione Tecnica VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare espresso in data 17-03-2008.  
**ATTO DI DIFFIDA**

La sottoscritta Anna Maria Santa Dubla, nata a Ferrandina (MT) il 01-11-1959, in proprio e n.q. di  
Presidente del Comitato Antidiscarica dei cittadini del Comune di Ferrandina con sede in C.so  
Vittorio Emanuele n. 15, in virtù di quanto appresso chiarito

#### **Invita e Diffida**

- 1) il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a revocare e/o annullare e/o  
dichiarare inefficace nei modi e termini previsti dalla legge il Parere n. 6 espresso in data 17-  
03-2008 dalla Commissione Tecnica VIA e VAS, per i motivi appresso indicati;

- 2) a- il Presidente pro-tempore della Giunta Regionale della Regione Basilicata,  
b- il Responsabile del Dipartimento Ambiente Territorio e Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata,  
c- il Responsabile dell'Ufficio Regionale del Controllo Ambientale della Regione Basilicata,  
d- il Responsabile dell'Ufficio Regionale di Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata,  
a voler verificare presupposti e/o condizioni previsti dalla legge che risultano non consentire l'approvazione del progetto di discarica, con riferimento alla coerenza dell'impianto in progetto con la reale necessità di smaltimento dei rifiuti pericolosi del territorio della Regione Basilicata, nonché con riferimento alla coerenza del sito individuato con gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e locale, per i motivi appresso indicati;
- 3) il Presidente del Consiglio Provinciale di Matera pro-tempore, a voler predisporre un nuovo Piano Provinciale di organizzazione dei rifiuti-stralcio rifiuti speciali, della Provincia di Matera, previa acquisizione del parere favorevole dei Sindaci dei Comuni interessati e degli altri Enti e Organismi interessati, per i motivi appresso indicati;
- 4) il Sindaco pro-tempore del Comune di Ferrandina, ad adottare tutti i provvedimenti necessari finalizzati al controllo del corretto operare di tutti gli Enti preposti ad esprimersi in relazione alla realizzazione della discarica in oggetto, anche in considerazione di quanto appresso segnalato.

### **Motivazioni**

#### **1- Presenza del vincolo idrogeologico sull'area interessata alla discarica.**

Erroneamente viene riferito, nel Parere n. 6 della Commissione Tecnica VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (cfr. pagg. 4 e 19 del detto Parere – all. 1), che l'area di progetto, non risulta soggetta a vincolo idrogeologico.

Tale valutazione è erronea, in quanto basata esclusivamente sulla consultazione della Carta dell'inventario delle Frane dell'Autorità di Bacino (cfr. pag.4 del Parere), la quale prende in esame solo la presenza di eventuali rischi idrogeologici e non segnala anche l'esistenza di eventuali vincoli idrogeologici, come ovviamente avrebbe dovuto sapere la Commissione Tecnica VIA e VAS del Ministero.

**Invero, risulta agli atti dell'Ufficio Foreste del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, che l'area interessata, contraddistinta con i dati catastali foglio n. 89 particelle 75-76-104-105 e foglio n. 90 particelle 174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-214-215-216-217-259-219 (la part. 219 ha dato poi origine alle partt. 272-273-274), è soggetta a vincolo idrogeologico, circostanza che la rende non idonea alla realizzazione della discarica (cfr. all. 2).**

L'errore di confondere il "rischio" con il "vincolo" idrogeologico e l'importanza che tale dato ha rivestito nella pronuncia del parere favorevole alla realizzazione della discarica, considerevole per dimensioni e movimentazione economica, merita idonea valutazione da parte degli Organi competenti !

Infatti, dalla lettura del Parere in oggetto, emerge chiaramente che la mancanza di vincolo idrogeologico sulle aree interessate, è stata considerata dal Ministero un presupposto essenziale al fine di valutare il sito in questione idoneo alla localizzazione della discarica.

Tale fondamentale errore nella valutazione dell'indicato presupposto impone la revoca del Parere in oggetto e la valutazione, da parte degli organi competenti, delle circostanze che hanno determinato gli Uffici ministeriali ad esprimersi favorevolmente su un presupposto così grossolanamente errato.

#### **2- Sismicità dell'area interessata al progetto di discarica.**

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Basilicata del 04-11-2003 n.2000, l'area interessata risulta classificata come zona sismica "2".

Sul punto, la Commissione tecnica VIA e VAS, non ha sviluppato alcuna argomentazione tecnico-scientifica (apparendo insufficiente, il mero rinvio a talune accortezze che l'imprenditore proponente dovrebbe adottare al fine di scongiurare gli effetti del pericolo sismico), rendendo così **il Parere n. 6 privo di motivazione su un aspetto essenziale**, potenzialmente basilare al fine di valutare l'area come assolutamente inidonea alla realizzazione della discarica.

Si osservi a riguardo che il Comune di Ferrandina, proprio in virtù dei gravi eventi sismici che l'hanno colpito, in particolare nel 1980, ed a riprova dei gravi danni riportati, è stato uno dei pochi

comuni della Provincia di Matera che ha potuto beneficiare degli aiuti economici statali previsti per la ristrutturazione degli immobili danneggiati.

### **3- Mancata coerenza dell'impianto con le reali esigenze di smaltimento dei rifiuti prodotti in regione.**

Considerato che il Ministero ha espressamente prescritto che la Regione Basilicata debba **verificare la coerenza dell'impianto in progetto con la reale necessità di smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti nel territorio della Regione Basilicata (cfr. pag. 28 del Parere)** e preso atto che il progetto è finalizzato ad ottimizzare la gestione dei rifiuti della Basilicata (cfr. pag. 3 del Parere) la stessa Regione, **non deve autorizzare lo smaltimento delle categorie dei rifiuti che non siano prodotti in Regione.** Inoltre si sottolinea il pericolo nella movimentazione di tali rifiuti, derivato dal loro trasporto su gomma, provenienti da svariate e più lontane regioni d'Italia.

### **4- Mancata coerenza dell'impianto con le reali esigenze di smaltimento dei rifiuti prodotti nella Provincia di Matera.**

La Commissione Tecnica VIA e VAS del Ministero, nel Parere in oggetto datato 17-03-2008, ha espresso il parere favorevole alla realizzazione della discarica ed all'accettazione di un preciso elevatissimo quantitativo di rifiuti, sul presupposto che detta discarica dovesse soddisfare tutte le residue e future esigenze di smaltimento regionale, rispetto agli impianti già esistenti (cfr. pag. 5 del Parere).

Invero, lo stesso 17-03-2008, la Regione Basilicata ha pubblicato sul Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale n. 13, la deliberazione di Giunta con la quale è stato approvato il Piano Provinciale di Organizzazione della Gestione dei Rifiuti-Sezione Rifiuti Speciali, della Provincia di Potenza.

**Pertanto, è indispensabile che la Commissione Tecnica VIA e VAS del Ministero revochi il Parere in oggetto (relativo ad un elevatissimo quantitativo di rifiuti) anche perché non più aderente ed opportunamente dimensionato rispetto alle esigenze regionali,** visto che le esigenze di raccolta della Provincia di Potenza, verranno soddisfatte dalle discariche previste nel Piano Provinciale di Organizzazione della Gestione dei Rifiuti-Sezione Rifiuti Speciali, della Provincia di Potenza.

**La Regione Basilicata dovrà** riconoscere l'incoerenza della discarica prevista nel sito di Ferrandina con le reali esigenze di raccolta (oramai, di fatto, solo di ambito provinciale) e pertanto, ritenuto inadeguato ed inefficace il Parere espresso dal Ministero, **dovrà** richiedere allo stesso Ministero una nuova valutazione di coerenza della discarica relativa al sito di Ferrandina, in provincia di Matera, con le modificate esigenze regionali.

### **5- Rigetto, da parte della Giunta Regionale della Regione Basilicata, del Piano Provinciale di organizzazione dei rifiuti- stralcio rifiuti speciali, della Provincia di Matera, adottato con la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 23 del 29-06-2004.**

Si evidenzia che il suddetto Piano Provinciale, approvato dal Commissario prefettizio, nel 2004, è stato rigettato con **Delibera di Giunta Regionale della Regione Basilicata n. 1142 del 24-07-2006** (cfr. all.4).

Pertanto detto Piano deve ritenersi, allo stato, invalido e/o nullo e/o inefficace e non può certamente essere preso in considerazione per il rilascio di pareri o autorizzazioni.

Al contrario, la Commissione Tecnica VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare **per inspiegabile ed ingiustificato errore, nel 2008,** ha basato il proprio parere favorevole ad una discarica, di considerevolissime dimensioni, proprio sul presupposto che il Piano provinciale di organizzazione dei rifiuti -che ha valutato l'area di Ferrandina "potenzialmente idonea" alla localizzazione di una discarica (cfr. pagg. 3 e 19 del Parere)- fosse in via di approvazione regionale. **Detto piano, adottato in assenza del parere dei Sindaci dei Comuni interessati, era invece già stato rigettato dalla Regione Basilicata nel 2006 !!!**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare **è tenuto, pertanto, a revocare il Parere n. 6 espresso dalla Commissione Tecnica VIA e VAS in data 17-03-2008.**

La Giunta Regionale **deve,** da parte sua, **rigettare e/o non autorizzare il Progetto RTN di Ferrandina-discarica rifiuti pericolosi da realizzare ad opera di "Basento Ambiente S.r.l." di cui in oggetto.**

## **6- Mancata coerenza dell'impianto con i dettami della L.R. (Regione Basilicata) n. 23 del 11-08-1999 " Tutela, Governo e Uso del Territorio"**

La Provincia di Matera ha avviato l'iter di approvazione del Piano Strutturale Provinciale, previsto dalla citata legge, nel quale la zona indicata al foglio 89 e 90 del Comune di Ferrandina, insiste all'interno del Parco dei Calanchi e degli Ulivi.

Risulta, quindi, errata l'affermazione riportata a pag. 20 del Parere in oggetto, ove si afferma che "non sono state rilevate formazioni calcaree nelle vicinanze della discarica"; peraltro, dal Parere in oggetto, risulta che anche la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata aveva evidenziato la questione, nella nota resa nel 2005.

Da ultimo, si evidenzia che, l'articolo 27 della citata legge, prevede che "gli enti titolari della pianificazione, in relazione alla necessità di localizzare interventi pubblici e/o di interesse pubblico, non previsti dalla propria pianificazione strutturale vigente, convocano una conferenza di localizzazione dell'intervento", **convocazione che, nel caso di specie, non risulta avvenuta.**

## **7- Parere contrario del Comune di Ferrandina alla realizzazione della discarica in oggetto.**

Con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 8-04-2008, il Comune di Ferrandina ha espresso parere contrario alla realizzazione della discarica per rifiuti pericolosi proposta da "Basento Ambiente S.r.l."

L'attenta iniziativa comunale denota la volontà di proteggere il territorio comunale e la salute dei suoi abitanti e di salvaguardare i reali valori del territorio, primi fra tutti la vocazione agricolo-biologica.

Si evidenzia, infatti, che l'area interessata alla discarica, risulta essere utilizzata per usi agricoli (a differenza di quanto indicato a pag.21 del Parere), tant'è che l'area, di proprietà dell'ALSIA, è stata da quest'ultima assegnata ad agricoltori a fini di coltivazione (cfr. all. 3).

D'altro canto, a pag. 24 del Parere, è riportata la nota della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata, che "conferma le proprie perplessità in ordine agli aspetti morfologici e naturalistici del sito, in quanto segnato da una particolare connotazione agricola".

A tal riguardo, appare anche opportuno **invitare il Comune di Ferrandina** a consultare le Organizzazioni degli agricoltori per individuare tutte le colture biologiche esistenti sul territorio e le produzioni altamente qualificate (leggasi oliva majatica), anche al fine di adottare un piano di tutela, come previsto dal D.L. n. 228 del 18-05-2001, che indichi zone di rispetto delle colture all'interno delle quali non sia consentita la realizzazione di discariche di rifiuti, a tutela della produzione agricolo-biologica di zona.

## **8- Presenza di altra discarica nella medesima area.**

Di nessun pregio, tanto tecnico quanto logico, appare l'argomento adoperato dalla Commissione Tecnica VIA e VAS nel giustificare la realizzazione della discarica sulla base dell'esistenza di altra discarica che avrebbe già compromesso la vocazione agricola della zona.

Come dire, cioè, che la presenza di un elemento di sofferenza per il territorio, giustifichi la concentrazione nell'area di altri elementi degradanti per l'ambiente e la salute delle popolazioni.

Di contro, proprio la presenza in loco di una discarica, consiglia di non infierire su un'area già gravemente compromessa, come dimostrato dall'altissima presenza di patologie tumorali nella popolazione, ben al di sopra della media nazionale.

## **9- Localizzazione della discarica.**

A differenza di quanto enunciato nel Parere in oggetto, il sito destinato alla discarica si trova ad una distanza dal centro abitato di Ferrandina, inferiore ad otto Km.

In ogni caso, si osserva che, anche ove la distanza della discarica fosse pari ad otto Km dal centro abitato, la stessa non sarebbe sufficiente a garantire la sicurezza degli abitanti dai rischi relativi alla salute.

Inoltre, a pag. 4 del Parere in oggetto, è riferito che a circa 450 m dal sito ove è prevista la discarica, sorge la Masseria Venita, nucleo abitato, ove si svolge la tradizionale attività agricola e di pastorizia, la quale verrebbe definitivamente sacrificata ove venisse autorizzata la lucrosa attività imprenditoriale di realizzazione della discarica.

Ancora, si evidenzia che a differenza di quanto indicato a pag. 20 del Parere in oggetto –laddove si riferisce che l'area della discarica dista notevolmente da vie di particolare traffico o interesse turistico-, l'area della discarica è, invece, vicinissima alla Strada statale Basentana, via principale ed essenziale per il traffico di tutte le popolazioni della Valle del Basento, nonché per il

raggiungimento delle **spiagge del Metapontino** e dei **siti archeologici della Magna Grecia** ivi esistenti, costituenti **luoghi di notevolissimo interesse turistico**.

Ciò denota l'insensibilità alla protezione ed allo sviluppo delle reali risorse della Regione Basilicata. Infine, nel parere in oggetto, è enunciata a pag.13 l'affermazione, evidentemente rilevante, secondo cui, nella zona interessata, la nebbia è un fenomeno sporadico di scarsa intensità.

Detta affermazione è completamente errata.

Ed infatti, l'area di Ferrandina, com'è notorio a chi conosce il territorio, è interessata con estrema **frequenza dal fenomeno nebbia**.

Da ultimo, si sottolinea, che, gli effetti di tipo socio-economico della discarica, indicati come positivi a pag. 18 del Parere in oggetto, invero non risultano affatto chiariti. Ed infatti, non è precisata la entità dell'incremento occupazionale della popolazione di Ferrandina, né l'entità degli asseriti effetti positivi derivanti per detto Comune, dall'incremento degli acquisti di materiali, beni di consumo, macchinari, etc.

#### **10- Tipologia di rifiuti che si prevede di ammettere in discarica.**

Nell'ambito dell'elenco dei tipi di rifiuti da inserire in discarica compare anche la previsione della categoria "rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco" (cfr. pag. 5 del Parere). Detta categoria di rifiuti, peraltro prevista nella rilevante percentuale del 6,94% della complessiva capacità della discarica, risulta essere di contenuto assolutamente vago ed indefinito e pertanto, impedisce strumentalmente la possibilità di effettuare controlli e verifiche, attuali e future, in ordine al tipo di rifiuti gestiti dalla discarica.

Inoltre, di grande importanza appare il dato che, tra le tipologie di rifiuti da accogliere in discarica, ve ne sono alcune che si riferiscono a rifiuti che non risultano prodotti in Regione.

#### **11- Ultima osservazione.**

Considerato che a pag. 25 e 26 del Parere in oggetto, viene criticata la genericità delle osservazioni presentate separatamente dal Comune di Ferrandina e dai suoi cittadini, prima della pronuncia del citato Parere, si sottolinea che lo stesso Parere contiene dati ed argomentazioni generiche, come sopra più volte osservato, evidentemente a causa di una documentazione altrettanto generica ed insufficiente fornita dall'imprenditore proponente, circostanza, questa, che avrebbe dovuto indurre la Commissione a più attenta e scrupolosa indagine, prima di esprimere il proprio parere.

**Pertanto, in virtù di quanto sopra evidenziato, si insiste affinché i soggetti in intestazione diano seguito alle richieste formulate; si invitano le Procure competenti a verificare se vi siano state violazioni penalmente rilevanti da parte di tutti i soggetti coinvolti anche al fine ultimo di salvaguardare la salute pubblica.**

*Si allega:*

1. Parere Commissione VIA e VAS del 17-03-2008;
2. Richiesta e nota di risposta del Dipartimento Ambiente Ufficio Foreste e Tutela del Territorio (Vincolo Idrogeologico);
3. Richiesta e nota di risposta dell'ALSIA (Proprietà e conduzione dei terreni interessati dal progetto in oggetto);
4. DGR n. 1142 del 24-07-2006.

Ferrandina, 02 Maggio 2008

In fede  
Anna Maria Santa Dubla